

Problematiche costituzionali dell'omicidio politico

di Matteo Carrer

Recenti avvenimenti di cronaca¹ hanno riportato l'attenzione sul tema dell'omicidio politico, cioè sulla possibilità di utilizzare la violenza per eliminare personaggi politici, siano essi titolari di una carica pubblica o (possibili) futuri detentori di una carica pubblica.

*La Storia abbonda di esempi in tal senso: Giulio Cesare ne è esempio celebre; ma anche Gustavo III re di Svezia che ispirò il libretto del *Ballo in maschera* di Verdi; Francesco Ferdinando d'Asburgo, la cui morte fu il casus belli della prima guerra mondiale; John Fitzgerald Kennedy, l'ultimo (ma non il primo) Presidente degli Stati Uniti ucciso mentre era in carica. Anche nell'Italia unita, tralasciando la storia degli Stati preunitari, si annovera un Capo di Stato ucciso violentemente: Umberto I di Savoia, nel 1900. Non ne è esente nemmeno la Chiesa cattolica, come dimostra da ultimo l'attentato alla vita del papa San Giovanni Paolo II, nel 1981.*

Del resto, davanti ai fatti non è facile opporre considerazioni: è giocoforza ammettere che l'eliminazione fisica di personalità politiche è uno strumento più volte utilizzato nella storia delle istituzioni.

Da questa considerazione fattuale possono far seguito considerazioni più di dettaglio dal punto di vista non solo politico o storico, bensì costituzionale. Gestire la competizione elettorale o persino il potere in quanto tale con l'assassinio è un problema di diritto costituzionale, peraltro di non facilissima soluzione.

Vi sono alcuni elementi da considerare a tale proposito: innanzitutto, se sia differente un tentativo da un assassinio riuscito; in secondo luogo, se sia illecito o lecito (o a quali condizioni

¹ Il 13 luglio dell'anno corrente un attentato contro la vita di Donald Trump, già presidente degli Stati Uniti e candidato alle presidenziali 2024; il 15 maggio un attentato contro la vita di Robert Fico, primo ministro della Slovacchia.

sia lecito); in terzo luogo, se cambi la natura o la valutazione di un tale atto se ad organizzarlo siano dei privati o un pubblico potere.

La “congiura” è un metodo (brutale) per costringere a un passaggio dei poteri e di solito si considera interna al sistema (secondo la definizione di Tosi «la congiura è “crisi nel sistema”»²) poiché non cambia gli equilibri costituzionali in senso giuridico, bensì cambia gli attori politici.

Dunque, senza voler oltremodo complicare la riflessione con l'utilizzo di terminologia rigida, si può considerare l'omicidio politico di cui si è parlato come sinonimo in senso sostanziale della congiura, nel momento in cui l'obiettivo – e questo è un tema costituzionale – non è cambiare il sistema bensì cambiare le persone che occupano i posti chiave in quel sistema³. Si dirà, tuttavia, che tutte le forme di gestione del potere umano comportano un meccanismo di selezione delle persone che occupano cariche pubbliche e tale descrizione rimane così generale in considerazione proprio del fatto che gli uomini sono mortali e qualsiasi carica, fosse pure vitalizia come è classicamente quella del Capo di Stato monarchico, è destinata prima o poi a passare da una persona fisica all'altra. La democrazia – poiché qui si parla di un problema costituzionale nel sistema democratico dell'occidente del XXI secolo – conosce un metodo ben preciso e soprattutto tipico per la selezione delle persone che occupano le cariche pubbliche: le elezioni. E dispone anche di sistemi per la revoca dei poteri a chi è stato scelto per occupare cariche istituzionali (esempi classici sono la fiducia parlamentare e l'impeachment). Ne consegue, ed è una constatazione ma anche un primo risultato, che l'omicidio politico è contrario e opposto alla democrazia.

In via del tutto teorica, potrebbe persino essere esso stesso un metodo di selezione e accesso alle cariche istituzionali: si pensi a certi turbolenti tempi di antiche istituzioni dove l'abilità e l'astuzia nell'eliminare gli avversari era garanzia di sopravvivenza politica. Ciò in via teorica, poiché in un sistema democratico non si può fare a meno di rilevare come l'assassinio politico sia una rottura del sistema, una forzatura, un elemento in contraddizione aperta, che sostituisce al voto, al dibattito, persino al giudizio, la violenza.

Questa constatazione apre la strada a una riflessione più approfondita sulla natura del sistema costituzionale e sul ruolo della violenza politica all'interno di esso. La democrazia si fonda su principi che sarebbe qui riduttivo e semplicificante ricordare ma che, lo si può dire senza timore di smentita, non sono compatibili con la violenza, in particolare non sono compatibili i

² S.TOSI, *Il colpo di Stato*, Gismondi, Roma, 1951, p. 37.

³ Vi sarebbe anche la possibilità di un assassinio politico in senso ampio, cioè che miri a colpire persone che occupano posti di rilievo ma in un'organizzazione non statale: ad esempio, dirigenti d'impresa, leader politici che non abbiano cariche (ad esempio, nascenti partiti di opposizione), esponenti di organizzazioni terroristiche, pensatori (magari a loro volta ispiratori di movimenti) ecc. Esiste anche la possibilità di colpire persone che occupano posizioni non elettive nello Stato, ad esempio militari, diplomatici, magistrati. Per questa ragione, l'assassinio politico e la congiura non sono esattamente la stessa cosa, ma trovare i limiti reciproci di una definizione va oltre gli obiettivi delle presenti note.

principi e la modalità di selezione delle persone che ricoprono cariche politiche con metodi violenti, e ancor più con metodi letali, volti all'eliminazione fisica. Se già la violenza in senso ampio non è compatibile con la democrazia, l'assassinio è in totale opposizione. Eppure l'omicidio politico forza questa dinamica e, pur in un sistema in cui non c'è spazio per un elemento violento, ne fa un dato di fatto, un elemento irrevocabile (sia se riesce sia se non riesce nell'obiettivo, ciò si affronterà a breve). Pertanto, l'uso della violenza per alterare la composizione degli organi eliminando le persone fisiche che occupano certe cariche, o per modificare la competizione politica, non solo mina i principi fondamentali democratici, ma introduce un elemento di instabilità che può avere ripercussioni a lungo termine sullo Stato ordinamento e sulla coesione sociale (mentre sullo Stato apparato la ripercussione è in re ipsa).

Infatti, un ulteriore elemento da considerare è la risposta dello Stato a tali atti di violenti. Da un punto di vista costituzionale, sarebbe necessario esaminare le misure che gli ordinamenti democratici mettono in atto per prevenire e punire l'omicidio politico. E già si vede che nella prevenzione e nella punizione il cerchio si allarga, il sistema trova o predispose regole che iniziano a far parte del sistema stesso. Le possibili risposte, a livello più semplice, sono le seguenti: una forma di protezione dei rappresentanti politici e l'indagine, la prevenzione e l'azione penale nei confronti degli autori di atti violenti di tale tipologia. Non si tratta semplicemente di norme, bensì anche di azioni concrete. Ci vorranno norme per disporre chi deve essere scortato e protetto e come, ma soprattutto ci vorrà azione da parte dei pubblici poteri per mettere in pratica (o non mettere in pratica) la protezione. Quanto alla prevenzione e alla punizione dei responsabili, è interessante in particolare la prevenzione, poiché seppure è possibile che una congiura avvenga per impulso e a mani nude, cioè in maniera imprevedibile e senza preparazione, è più pericolosa un'azione studiata, programmata e organizzata. L'organizzazione può richiedere coordinamento di persone, reperimento di armi e materiali, con tutta una serie di attività preparatorie che possono essere tracciate, ricostruite e scoperte anche prima dell'evento. Si può dire che, in questo senso, coloro che organizzano un assassinio politico sono perseguiti e perseguibili con gli ordinari poteri di indagine dell'autorità e della polizia giudiziaria, ma è ben possibile che venga dedicata una legislazione o un'attenzione speciale per simili atti. Ci si trova, allora, nelle medesime condizioni che fanno riflettere sulla legislazione antiterroristica, su quali limitazioni sono concesse alla libertà individuale davanti a eventi "straordinari" o "straordinariamente pericolosi".

Il rischio, ovviamente, che la lotta contro la violenza politica si traduca in un indebolimento delle stesse basi democratiche che si intende proteggere.

Fin qui il pre-attentato. C'è anche un possibile scenario di interesse costituzionale nel post-attentato. L'inserimento forzato della violenza nel contesto democratico crea un problema di risposta. Si potrebbe aprire un momento di "eccezione", previsto o non previsto dalle norme

costituzionali a seconda del caso specifico in cui ci si muove. Se così fosse, la “congiura” potrebbe sfociare nel “colpo di Stato”, dalla crisi nel sistema alla crisi del sistema. Il che potrebbe essere a sua volta un obiettivo più o meno voluto da parte dei congiurati. Ma, dal punto di vista dell’ordinamento, di nuovo si incontrano problemi nel dilemma tra sicurezza e libertà. Misure eccessive o sproporzionate possono portare a una forma di “stato di eccezione” permanente, dove i diritti individuali sono sacrificati in nome della sicurezza nazionale. Questo potrebbe creare un circolo vizioso in cui la percezione di minaccia giustifica una compressione crescente delle libertà, erodendo progressivamente i principi democratici. La democrazia si rivelerebbe incapace di proteggere sé stessa dall’attacco violento mirato: resta intatto il tema della “proporzione” e della “eccessività” di simili misure, che proprio in quanto extra ordinem richiederebbero approfondita e soprattutto specifica analisi nel contesto.

Ancora, è necessario considerare il ruolo dell’opinione pubblica e della società civile nella condanna e nella prevenzione dell’omicidio politico. In una democrazia che funzioni in modo ordinato e consapevole, la partecipazione attiva e attenta dei cittadini è fondamentale per mantenere la legittimità delle istituzioni e contrastare le tendenze violente. Se è pur vero che l’omicidio politico può essere l’atto improvviso di un singolo, e questo non si può escludere nemmeno nel migliore degli scenari, è ragionevole pensare che una contrapposizione dura, se non drammatica, a livello politico, possa suggerire soluzioni violente. Ciò è particolarmente pericoloso perché rende l’opzione violenta ragionevole: l’aggettivazione merita migliore spiegazione. In democrazia, si è detto, l’opzione violenta è fuori sistema dunque è irragionevole per definizione. Eppure, in un ambiente sia pure democratico dove – ad esempio – la contrapposizione politica sia decisamente esasperata, l’eliminazione fisica dell’avversario diventa un’opzione estrema ma non impensabile. Ciò, ovviamente, senza giustificare in nessun modo l’azione: anzi, sotto il profilo costituzionale ciò è una sconfitta, addirittura una doppia sconfitta: un sistema democratico, fondato sulla selezione politica con metodo non violento, diventa non solo incapace di regolare sé stesso, ma dà lo spunto o l’occasione a qualcuno di distruggere il sistema, di farlo saltare pur di ottenere il proprio obiettivo che vorrebbe essere compatibile col sistema stesso che va a colpire.

Si può pensare che l’educazione, la promozione di una cultura della legalità, il coltivare una politica e un’educazione politica rispettosa, di confronto e di dialogo siano possibili strumenti per costruire una società resistente alle derive violente. Ciò è vero ma apre un’ulteriore prospettiva costituzionale: la necessità di un’educazione di Stato, un’educazione valoriale del cittadino e, se è vero che l’idem sentire de re publica è la base della convivenza, qui si aprono scenari di non poca importanza nel far diventare principi democratici oggetto di comunicazione valoriale da parte dei pubblici poteri con l’utilizzo dei pubblici poteri, concetto che può ricondursi in modo neutrale ad una sola parola: propaganda. E, se è vero che tutti

concordano in democrazia sul valore della pluralità delle idee, educare a pensare è comunque un atto problematico per i pubblici poteri, proprio nella selezione dei presupposti, dei metodi, dei contenuti.

Si vede come l'omicidio politico rappresenti una sfida complessa per il diritto costituzionale contemporaneo, molto più complessa di quanto appaia all'osservatore che vede il fatto storico e annota le conseguenze immediate o di lungo periodo dal punto di vista politico o propriamente politico-partitico.

Si erano anticipate alcune distinzioni che è tempo di riprendere.

La prima accennata era la distinzione tra un tentativo di omicidio politico e un omicidio politico riuscito. Ovviamente non si parla del tentativo in senso penalistico, riferito al reato, bensì del quadro costituzionale.

E, appunto, dal punto di vista costituzionale, la differenza c'è ma non è totale. Nel tentativo come nell'evento riuscito, c'è il medesimo segnale di instabilità e di minaccia alla sicurezza dello Stato del fatto riuscito. C'è l'identico problema della prevenzione e della punizione dei colpevoli.

La differenza fondamentale, ovviamente, sta nelle conseguenze più gravi del fatto riuscito. Se il bersaglio sopravvive, qualunque carica abbia, la conserva. Non è anzi escluso che possa uscirne rafforzato⁴. Quando l'omicidio politico riesce si verifica una reale e immediata alterazione dell'assetto del potere, con la possibile destabilizzazione delle istituzioni politiche e un impatto diretto sugli equilibri di governo. La perdita di un leader politico può aprire la strada a crisi di successione, instabilità politica o addirittura a conflitti interni (non necessariamente armati, ma tali da transitare da congiura a colpo di Stato). Inoltre, il trauma collettivo derivante dall'assassinio di una figura pubblica può avere effetti profondi e duraturi sulla società.

Il secondo punto è la liceità o illiceità dell'omicidio politico. Su questo punto bisogna premettere che si tratta non solo di un atto contrario ai principi democratici, ma anche di un reato. La qualificazione giuridica del gesto non è in discussione e si tratta di un comportamento illecito e criminale, punito dalla legge penale.

Tuttavia, è importante esplorare se esistono condizioni teoriche o eccezionali in cui potrebbe essere considerato lecito. In questo senso, l'omicidio politico improvvisamente e quasi inaspettatamente confina con la dottrina sul tirannicidio. Il confine è inaspettato perché la premessa è che si parla qui di sistemi democratici e nei sistemi democratici non esistono tiranni. Si tratta, però, di una presunzione che non ammette replica e, come tale, rischia di essere troppo

⁴ Si aprirebbe qui un profilo che non si approfondisce, cioè il falso attentato costruito proprio per aumentare la visibilità o il prestigio della vittima. Poiché si tratta di un falso attentato, richiederebbe una trattazione a parte, dovrebbe essere esaminato come un *inganno* inserito nel sistema democratico e non come una *violenza* nel sistema democratico.

rigida. In linea teorica e di principio, non c'è dubbio che la democrazia non possa produrre tiranni e per dimostrare la cosa non è necessario scomodare l'antica distinzione tra forme di governo per notare che tirannia e democrazia siano forme tra loro alternative. Tuttavia, vi potrebbe essere il caso di un leader politico che sta compiendo a sua volta una transizione costituzionale e, eletto democraticamente (o se eletto democraticamente), sta portando (o porterà) il sistema verso un'autocrazia. Pur restando un reato, pur restando un problema morale, torna il risalente problema della liceità del tirannicidio. Problema che non è il caso di affrontare qui, non solo perché trattato ampiamente altrove, ma perché qui interessa un problema più semplice: a chi spetta la valutazione di cui sopra? A chi spetta decidere che un tale personaggio politico sia potenzialmente pericoloso per la democrazia e quindi che l'unica opzione per fermare la deriva sia la sua eliminazione fisica? Peraltro, si tratta di due valutazioni distinte e non tra loro necessitate. Sembra del tutto ragionevole escludere che una simile valutazione possa essere fatta da ogni privato cittadino. Sembra, altresì, da escludere che possa essere fatta persino da altri poteri, sia interni sia esterni allo Stato in questione. In fondo, si tratta di una doppia valutazione politica, come tale sempre opinabile. Da ciò discende che l'omicidio politico non sia mai lecito, anche se la vicinanza con il problema del tirannicidio apre una ulteriore complessità.

La terza, e ultima, distinzione è proprio sul punto dei suoi organizzatori. Quando l'omicidio politico è orchestrato da individui o gruppi privati, esso è considerato un atto di terrorismo e un crimine. La motivazione può variare in uno spettro amplissimo che va da convinzioni ideali (o ideologiche) a vendetta personale, da impulso omicida totalmente ingiustificato a complesse valutazioni storico-politiche, ma l'atto è comunque visto come un'aggressione illegittima contro l'ordine costituito.

Se l'omicidio politico fosse ordinato o facilitato da un pubblico potere, la situazione diventa ancora più complessa. Non è escluso – e non solo nelle finzioni cinematografiche di agenti con il doppio zero – che l'omicidio politico sia orchestrato da poteri statali contro altri Stati, per favorire un regime change, per destabilizzare un contesto geopolitico e per altri scopi che non interessa qui ricostruire in dettaglio. In tale scenario, si entra nel campo di operazioni che non solo sono necessariamente segrete, ma che rimangono coperte da oscurità e disinformazione (nel senso più puro del termine, di diffusione di notizie false e fuorvianti). In un contesto dove distinguere il vero dal falso è estremamente difficile, in particolare per i contemporanei degli eventi, in un contesto dove la strumentalizzazione e l'eventuale sfruttamento politico di questi eventi è conaturato all'evento stesso, aggiungere un mandante istituzionale è una complicazione che può risultare fatale, cioè inestricabile. Si parlava, tuttavia, di distinzioni: posto di poter conoscere con certezza la verità sui mandanti, è diverso che siano privati o pubblici poteri? Quanto agli effetti, no, sono i medesimi già descritti. Quanto ai

presupposti, invece, sì. La congiura del singolo è pericolosa; di un gruppo associato è più pericolosa, come del resto avviene per qualsiasi reato; ma se la congiura viene da un pubblico potere è ancor più pericolosa, sia che il potere sia interno che esterno allo Stato in questione. In particolare, poiché si parla di sistemi democratici, un sistema democratico che attenti a sé stesso o ad altri soffre di un grave corto circuito, perché promuove una forma di violenza che non può far parte dei suoi principi. Dunque, a rigore non dovrebbe o non potrebbe fare nulla di simile, anche se, ancora una volta, nel caso di attacchi a poteri di altri Stati, si potrebbe porre il problema della vicinanza del tema alla ragione di Stato. Un esempio, pur nel suo limite, descrive il problema: l'uccisione di un capo di governo di uno Stato estero che sta per dichiarare guerra allo Stato che ne ordina l'eliminazione non salverebbe forse molte migliaia di vite al prezzo di una sola vita? Per quanto in morale si insegna che non è lecito fare il male a fin di bene, si applica la morale agli Stati?

In conclusione, di certo l'omicidio politico è un fatto, di certo è un fatto grave, che genera non solo conseguenze ma anche responsabilità costituzionali per mandanti ed esecutori. Di certo, come si anticipava, è una perturbazione violenta di un sistema che fa della selezione non violenta il suo centro di gravità. Infine, e più che una certezza rischia di essere un cliché, mette in luce la fragilità degli equilibri su cui si regge la democrazia.

*Fuori dai cliché e oltre le conclusioni proposte nella breve analisi, il tema dell'omicidio politico appare davvero come un abisso insondabile, uno dei buchi neri dello Stato che nemmeno la democraticità del sistema e il costituzionalismo riescono a rischiarare, al punto che risulta più facile al costituzionalista derubricarlo a problema di fatto e non di diritto o, seguendo la tecnica opposta del *promoveatur ut amoveatur*, attribuirlo in competenza alla Storia, alla Politica, alla Geopolitica e, per l'effetto, disinteressarsene, nonostante la forza di impatto che ha sul sistema della forma di Stato e di governo, pilastri costituzionali. Proprio per questo, ed è la cronaca che spinge, e a costo di fare i conti con il celebre avvertimento di Nietzsche, può essere utile anche guardare dentro gli abissi: persino l'occhiata di rimando può dire qualcosa di interessante.*